

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Agenzia regionale per il lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015**)
- b. dispone spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015**)
- c. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa(**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015**)
- d. varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

Oneri previsti

- complessivi Euro **73.636.036,00**
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Missione/Programma Uscita	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione 15, programma 01, titolo 1	14.421.500,00	29.432.268,00	29.532.268,00	73.386.036,00
Missione 15, programma 01, titolo 3	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Totale	14.671.500,00	29.432.268,00	29.532.268,00	73.636.036,00

- spesa annua a regime: 29.532.268,00
- oneri di gestione: nessuno aggiuntivo

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: _Regione Toscana
(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: proposta di legge
(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: Pdl Agenzia regionale per il lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002.
Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.
(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche* **SI X** **NO**

LE RISORSE SONO DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEL COSTITUENDO ENTE DIPENDENTE

1.a.1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica* SI NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-05-2018 (punto N 1)

Proposta di legge

N 1

del 07-05-2018

Proponente

ENRICO ROSSI
VITTORIO BUGLI
CRISTINA GRIECO
DIREZIONE LAVORO

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Francesca GIOVANI

Estensore Egle PORRETTI

Oggetto

Agenzia regionale per il lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°6

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	ARTICOLATO
B	Si	Cartaceo+Digitale	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
C	Si	Cartaceo+Digitale	RELAZIONE TECNICO NORMATIVA
D	Si	Cartaceo+Digitale	TESTO COORDINATO
E	Si	Cartaceo+Digitale	RELAZIONE TECNICO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Vista la proposta di legge “Agenzia regionale per il lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.”;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione reso nella seduta del 26 aprile 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la proposta di legge “Agenzia regionale per il lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.”, allegata al presente atto (allegato A) e i documenti a corredo: relazione illustrativa della proposta di legge (allegato B); relazione tecnico finanziaria (allegato C); relazione tecnico normativa (allegato D); testo coordinato (allegato E); scheda aiuti di Stato (allegato F), disponendone l’inoltro al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRETTORE
FRANCESCA GIOVANI

IL DIRETTORE
DONATI CARLA

IL DIRETTORE
PATRIZIA MAGAZZINI

Proposta di legge

Agenzia regionale per il lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Sommario

Preambolo

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

Art. 1 - Il sistema regionale per l'impiego. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 32/2002

Art. 2 – Funzioni della Regione. Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 32/2002

Art. 3 - Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili. Modifiche all'articolo 21 bis della l.r. 32/2002

Art. 4 - Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro. Modifiche all'articolo 21 ter della l.r. 32/2002

Art. 5 - Funzioni dell'Agenzia. Sostituzione dell'articolo 21 quater della l.r. 32/2002

Art. 6 - Articolazione organizzativa. Sostituzione dell'articolo 21 quinquies della l.r. 32/2002

Art. 7 - Organi. Modifiche all'articolo 21 sexies della l.r. 32/2002

Art. 8 - Direttore. Sostituzione dell'articolo 21 septies della l.r. 32/2002

Art. 9 - Attribuzioni del direttore. Modifiche all'articolo 21 octies della l.r. 32/2002

Art. 10 - Collegio dei revisori. Sostituzione dell'articolo 21 novies della l.r. 32/2002

Art. 11 - Sistema di valutazione. Inserimento dell'articolo 21 nonies 1 nella l.r. 32/2002.

Art. 12 - Programma annuale delle attività. Modifiche all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002

Art. 13 - Bilanci e contabilità. Sostituzione dell'articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002

Art. 14 - Entrate. Sostituzione dell'articolo 21 terdecies della l.r. 32/2002

Art. 15 - Regolamento di amministrazione e contabilità. Inserimento dell'articolo 21 terdecies 1 nella l.r. 32/2002

Art. 16 - Patrimonio. Sostituzione dell'articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002

Art. 17 - Personale. Sostituzione dell'articolo 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002

Art. 18 - Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 32/2002

Proposta di legge

Agenzia regionale per il lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Relazione illustrativa

Con la presente proposta si intende dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 793 a 799 della legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che prevedono, entro il 30 giugno 2018, il completamento della transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego. Contestualmente si prevede il consolidamento delle relative attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al d. lgs. 150/2015.

La proposta di legge è così articolata:

- il Capo I contiene disposizioni di modifica testuale della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), con le quali viene ridata efficacia, con un contestuale aggiornamento, alle norme relative alla disciplina dell'Agenzia regionale per il lavoro, che erano state sospese, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 30, comma 2 della l.r. 82/2015.
- il Capo II detta le norme per il trasferimento di personale, beni e rapporti dalle Province e dalla Città metropolitana all'Agenzia;
- il Capo III detta le disposizioni finali.

Art. 1: sostituisce l'articolo 20 della l.r. 32/2002 alla luce delle disposizioni dettate dal d.lgs. 150/2015 e del mutato assetto istituzionale.

Art. 2: sostituisce l'art. 21 della l.r. 32/2002 individuando le funzioni della Regione, che sono prevalentemente di carattere programmatico e di definizione delle strategie relative alle politiche del lavoro, garantendone l'integrazione con le politiche per l'istruzione e la formazione.

Art. 3: modifica l'art. 21 bis della l.r. 32/2002 prevedendo l'attribuzione della titolarità delle convenzioni ivi disciplinate all'Agenzia regionale per il lavoro.

Art. 4: modifica l'art. 21 ter della l.r. 32/2002 introducendo un adeguamento alla denominazione dell'Agenzia.

Art. 5: sostituisce l'art. 21 quater della l.r. 32/2002 definendo le funzioni, di carattere prevalentemente gestionale, attribuite all'Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale.

Art. 6: sostituisce l'art. 21 quinquies della l.r. 32/2002 ridefinendo l'articolazione organizzativa dell'Agenzia, che avrà la sede centrale a Firenze.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Proposta di legge

Titolo: Agenzia regionale per il lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La proposta di legge ha l'obiettivo di modificare le vigenti disposizioni della l.r. 32/2002 sul funzionamento dell'Agenzia del lavoro, così da consentirne il migliore funzionamento in vista della sua effettiva costituzione, e di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 1, commi 793 e seguenti, della l. 205/2017, in materia di trasferimento del personale delle province e della Città metropolitana – attualmente in avvalimento alla Regione in materia di politiche attive del lavoro e di centri per l'impiego – all'Agenzia regionale per il lavoro. L'intervento normativo è pertanto necessario in entrambe le direzioni indicate. In particolare, l'intervento normativo è necessario al fine di disciplinare il trasferimento di personale e la successione dell'Agenzia nei beni e nei rapporti connessi a detto trasferimento.

• **Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta**
(residuale/concorrente):

La competenza esercitata dalla Regione è del tipo concorrente (in materia di lavoro) e attuativa di disposizioni di legge dello Stato (trasferimento del personale dei centri per l'impiego). Interviene altresì in modifica di disposizioni di legge regionale che attengono all'organizzazione dell'Agenzia del lavoro.

Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La proposta asseconda il processo di attuazione della legislazione statale in materia di politiche attive del lavoro e di organizzazione dei centri per l'impiego, ed è quindi intrinsecamente compatibile.

Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La proposta contiene modifiche alla normativa regionale sull'organizzazione dell'Agenzia del lavoro.

Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale

L'intervento normativo è coerente con i richiamati principi. In particolare, in quanto volto a organizzare funzioni di competenza regionale, non coinvolge le competenze e la potestà regolamentare degli enti locali.

Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La proposta non presenta profili di interferenza con l'ordinamento comunitario.

Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento

TESTO COORDINATO

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).	
Capo II IL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO	Capo II IL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO
<p>Art. 19 Finalità</p> <p>1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in materia di occupazione definiti dall'Unione europea.</p> <p>2. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili favorendo, attraverso il collocamento mirato, l'incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.</p>	<p>Art. 19 Finalità</p> <p>1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in materia di occupazione definiti dall'Unione europea.</p> <p>2. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili favorendo, attraverso il collocamento mirato, l'incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.</p>
<p>Art. 20</p> <p>Il sistema regionale per l'impiego</p> <p>1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.</p> <p>2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.</p> <p>3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti dalle Province ai sensi dell'articolo 22 .</p> <p>4. La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l'impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.</p>	<p>Art. 20</p> <p><i>Il sistema regionale per l'impiego</i></p> <p><i>1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.</i></p> <p><i>2. I servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono definiti dall'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).</i></p> <p><i>3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti ai sensi dell'articolo 18 del d. lgs. 150/2015.</i></p>
<p>Art. 20 bis</p> <p>Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per</p>	<p>Art. 20 bis</p> <p>Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per</p>

